



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori RUTELLI, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI,
DE ANGELIS, Cristina DE LUCA, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA,
MOLINARI, RUSSO, STRANO e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2012

Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stallo del processo di riforma della parte II della Costituzione, avviato solo sul finire di questa legislatura, e l'alta probabilità di una sua fine prematura impongono la ricerca di una soluzione.

Tanti sono stati i tentativi avviati negli ultimi decenni.

I comitati di studio per l'esame delle questioni istituzionali costituiti nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato risalgono al settembre 1982. La Commissione bicamerale Bozzi venne costituita all'inizio della IX legislatura.

Anche nella X legislatura i Presidenti delle Camere sollecitarono una discussione sulla materia costituzionale, tanto che la I Commissione della Camera pervenne a un progetto di revisione di alcune disposizioni della Costituzione, notevolmente ampliato e modificato rispetto al testo già approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera (atto Camera n. 4887). Il 23-25 luglio 1991, inoltre, presso entrambe le Camere si sviluppò un dibattito sui temi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in materia di riforme istituzionali, inviato alle Camere il 26 giugno 1991.

La Commissione De Mita-Iotti della XI legislatura arrivò alla predisposizione di un testo di riforma della forma di Stato e della forma di governo, che tuttavia non fu esaminato dalle Camere per l'anticipata conclusione della legislatura.

Nella XII legislatura il ministro Speroni costituì un Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, che predispose un testo che rimase privo di esiti legislativi.

Nella XIII legislatura fu costituita la Commissione D'Alema, composta da settanta par-

lamentari, che pervenne nel giugno 1997, dopo circa sei mesi di lavoro, all'approvazione di un testo che però non concluse il suo *iter* parlamentare.

Si è arrivati a una parziale riforma della Costituzione nel 2001, nella XIV legislatura, quando è stato modificato il titolo V della parte II (legge costituzionale 18 ottobre, n. 3) riscrivendo il sistema delle regioni e delle autonomie e il loro rapporto con lo Stato.

Una vasta riforma costituzionale fu successivamente approvata nella XIV legislatura, nel novembre 2005, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, ma non promulgata in quanto approvata in seconda lettura con un maggioranza inferiore ai due terzi. La legge costituzionale fu sottoposta a *referendum* il 25 e 26 giugno 2006 con la partecipazione del 52,3 per cento degli elettori e bocciata con il 61,3 per cento di no.

Varie sono le proposte di revisione della Costituzione presentate sin dall'inizio della XVI legislatura, ma il loro *iter* non appare idoneo a portare ad una approvazione in entrambi i rami del Parlamento, e certamente non con la maggioranza prescritta, così da rendere la riforma operante dalla prossima legislatura.

Tocca quindi al Parlamento stabilire condizioni che diano ragionevole certezza all'approvazione delle necessarie modifiche della parte II della Costituzione, e l'unica via praticabile è l'elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione.

A tale scopo, occorre anche garantire il pieno svolgimento delle funzioni del Parlamento mentre è in corso il processo di elaborazione della riforma costituzionale.

La presente proposta stabilisce conseguentemente un percorso costituente aperto, mediante l'elezione di una Commissione *ad*

hoc, votata contestualmente al rinnovo di Camera e Senato nel 2013.

La Commissione dura in carica diciotto mesi. Gli eletti, nel numero di novanta, possono anche essere parlamentari, presidenti di regione, assessori e consiglieri regionali o sindaci. Ciò premesso, per l'elezione alla Commissione vige il regime delle ricompattibilità previste per i parlamentari. I membri della Commissione non godono di indennità, salvo il rimborso delle spese.

Durante i diciotto mesi di attività della Commissione, i disegni di legge costituzio-

nale presentati alle Camere vengono deferiti alla Commissione.

La Commissione adotta un testo in sede redigente e lo propone per l'approvazione alle Assemblee delle Camere, che si pronunciano sul testo proposto, inemendabile, mediante il solo voto finale.

Secondo le previsioni del vigente articolo 138 della Costituzione, qualora il disegno di legge sia approvato a maggioranza dei due terzi in seconda lettura non si dà luogo a *referendum*; altrimenti una maggioranza inferiore aprirà la strada alla conferma o all'eventuale bocciatura da parte degli elettori.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Commissione
per la riforma della Costituzione)*

1. È eletta, con le modalità di cui all'articolo 4, una Commissione per la riforma della Costituzione, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è eletta a suffragio universale con voto diretto, eguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

(Composizione e compiti della Commissione)

1. La Commissione è composta da novanta membri ed ha il compito di predisporre un nuovo testo della parte II della Costituzione.

2. Sono eleggibili alla Commissione tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

3. La Commissione rimane in carica diciotto mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione.

4. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, sono deferiti alla Commissione per la durata in carica della Commissione stessa.

5. Il testo approvato dalla Commissione in sede redigente è sottoposto alle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il solo voto finale ed approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 3.

(Eleggibilità ed incompatibilità)

1. L'ufficio di membro della Commissione è compatibile con quello di membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle Giunte e dei Consigli regionali e con la carica di sindaco. Fermo quanto disposto dal primo periodo, all'ufficio di membro della Commissione si applicano le incompatibilità previste dalla legge per l'elezione alla Camera dei deputati.

2. Ai membri della Commissione, qualora non siano anche membri delle Camere, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione. Ad essi non è corrisposta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese.

3. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 4.

(Modalità di elezione)

1. Le elezioni per la Commissione sono indette, con decreto del Presidente della Repubblica, per il medesimo giorno nel quale sono convocati i comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante nella Commissione. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti su base regionale è effettuata in ragione proporzionale in un collegio unico nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la ripartizione dei seggi assegnando un seggio ad ogni regione e i rimanenti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale ri-

sulta dall'ultimo censimento generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti su base regionale.

Art. 5.

(Convocazione della Commissione)

1. La prima seduta della Commissione ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.

2. Nel decreto di indizione di cui all'articolo 4, comma 1, è stabilita la sede della Commissione e dei suoi uffici.

3. La Commissione approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 6.

(Funzionamento della Commissione)

1. Le risorse per la gestione e il personale occorrenti per il funzionamento della Commissione sono messi a disposizione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

